



Giuseppe Pierucci

AGEVOLAZIONI FISCALI per i portatori di Handicap

La legge n° 388 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001) ha ampliato le agevolazioni per l'acquisto di un autoveicolo da parte di soggetti portatori di handicap, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, o dei familiari cui essi sono fiscalmente a carico, previste dall' art. 8 della legge 27 dicembre 1997 n° 449. Tali agevolazioni, con la finanziaria 2001, vengono estese anche ai soggetti con handicap psichico o mentale, di gravità tale da comportare il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. La legge 449 infatti prevede:

- ai fini dell' IRPEF la detrazione del 19% della spesa sostenuta per l'acquisto del veicolo, una sola volta in un periodo di quattro anni e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di trentacinque milioni;
- ai fini dell' IVA l'applicazione dell'aliquota del 4% sull'acquisto del veicolo, di cilindrata non superiore ai 2000 centimetri cubici se con motore a benzina o a 2800 centimetri cubici se con motore diesel; anche ai fini dell'IVA l'agevolazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni;
- ai fini del pagamento del bollo auto l'esenzione dal pagamento dello stesso.

Va sottolineato che la Finanziaria di quest'anno ha ammesso a tutti questi benefici fiscali le persone con inabilità mentale o psichica o i loro familiari, cui sono fiscalmente a carico, senza l'obbligo di adattamenti dell'autoveicolo.

Per quanto riguarda le autocaravan è ammessa solo la detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute per l'acquisto, nella misura del 19% e nel limite dei 35 milioni di spesa; non sono ammesse, invece, l'applicazione dell'IVA agevolata e l'esenzione dal bollo.

Sempre nell'ambito delle disposizioni legislative, un'altra

importante estensione è prevista dalla legge 8 marzo 2000 n° 53 che ha esteso i benefici previsti dalla legge 104/'92 per cui il genitore di persona handicappata minore (dai 3 fino ai 18 anni) può fruire dei permessi mensili di assenza dal lavoro (art. 33, commi 1,2 e 3) anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto. Il caso più tipico è quello di una famiglia composta da padre lavoratore dipendente, madre casalinga ed un figlio con handicap: in questo caso al padre spettano fino a tre giorni mensili di permesso retribuito, coperti da contributi figurativi. Questo significa che i contributi possono essere computati ai fini dell'anzianità, ma non ai fini dell'importo della pensione; incidono negativamente su ferie e tredicesima mensilità; non sono previste agevolazioni specifiche in tema di orario di lavoro.

Sono queste tutte norme che vanno particolarmente a favore delle famiglie che hanno un minore con handicap, cercando di alleviarne i disagi e riconoscendo finalmente nell'autoveicolo, non un mezzo di lusso, bensì un mezzo indispensabile.

Va detto anche che queste novità fiscali rappresentano il primo passo verso la tutela del portatore di handicap, ma siamo ancora ben lontani da quel riconoscimento anche dell'autocaravan come ausilio protesico tanto auspicato dalle associazioni di categoria, che implica il diritto della persona con difficoltà a fruire del tempo libero, del turismo, non solo come momento di svago, ma anche come momento di cultura e di arricchimento personale.

Come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti non possiamo che chiedere, in vista delle imminenti elezioni, che questo diventi un impegno e che venga messo per iscritto nel programma politico di chi ci chiede il voto.